

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

“Monitoraggio a medio termine del Coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus*

(Linnaeus, 1758) sul territorio dell’Isola di Pantelleria”



ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

2022

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

“Monitoraggio a medio termine del Coniglio selvatico,

***Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758)**

sul territorio dell’Isola di Pantelleria”

TRA

L’**Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria**, con sede legale in Pantelleria, Via San Nicola, 5 – 91017 Pantelleria (TP), C.F. 93077090814, rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Anelli, nella sua qualità di Direttrice (di seguito per brevità denominato “Ente Parco”), autorizzata alla stipula della presente Convenzione, giusto decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991
da una parte

E

Il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Palermo** (di seguito denominato STeBiCeF), con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 16 – 90128, C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, legalmente rappresentato dal suo Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica nei locali del Dipartimento in Viale delle Scienze – Edificio 16, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036
dall’altra parte

D’ora innanzi denominate singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”

PREMESSO CHE

- a) l'Ente Parco opera nel campo della gestione faunistica, stabilendo contatti anche con enti pubblici che abbiano interesse di ricerca e gestione nello stesso settore;
- b) il Dipartimento STeBiCeF già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore della zoologia applicata;
- c) ai fini dell'accrescimento delle conoscenze scientifiche nella determinata materia (nella fattispecie, la valorizzazione delle aree protette quale strumenti fondamentali per la diffusione di modelli integrati di sviluppo sostenibile e per le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici globali), diretto al perseguimento di finalità più generali correlate con l'interesse dell'intera comunità, l'Ente Parco può richiedere la collaborazione scientifica di istituti di ricerca con l'obiettivo di acquisire i risultati di ricerche, studi e consulenze e promuovere attività scientifiche e culturali finalizzate ad analizzare, valorizzare e diffondere le conoscenze in relazione alla gestione della fauna selvatica;
- d) che l'affidamento della predetta ricerca, ai sensi dell'art.158 del D.Lgs. 50/2016, non ricade nell'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici di cui al citato D.Lgs 50/2016 atteso che risultati della ricerca medesima non apparterranno esclusivamente all'amministrazione committente, affinché li usi nell'esercizio della sua attività, essendo, al contrario, il progetto di ricerca in questione diretto all'accrescimento delle conoscenze scientifiche in una determinata materia, ossia diretto al perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità;
- e) che la individuazione del Dipartimento quale affidatario del servizio di ricerca e sviluppo in questione, risulta, anche in ragione del fatto che il prof. Mario Lo Valvo, docente di Zoologia del Dipartimento STeBiCeF, ha elaborato e proposto un progetto di ricerca riguardante il monitoraggio a medio termine del Coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) sul territorio della Regione Siciliana, che prevede di realizzare le attività di raccolta dei dati avvalendosi anche di tecnici faunisti, personale specializzato, selezionato attraverso bandi ad evidenza pubblica;
- f) i dati raccolti attraverso il predetto monitoraggio saranno utili per verificare il mantenimento delle migliori condizioni ecologiche per la specie, eventualmente d'intesa con l'ISPRA;
- g) le attività da svolgere nell'ambito della presente convenzione sono per il Dipartimento di tipo istituzionale e la somma da erogare è da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA -

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i., per mancanza del presupposto oggettivo, poiché il contributo verrà elargito non già come corrispettivo economico, a fronte di specifiche prestazioni professionali, bensì quale contributo finanziario per l'esercizio istituzionali di studio e/o ricerca, i cui risultati rimangono di proprietà anche della Università, soggetto al quale viene concesso il contributo.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE ed ALLEGATI

Le Premesse sopra riportate e gli eventuali allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione sull'Isola di Pantelleria del progetto di ricerca "Monitoraggio a medio termine del Coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) sul territorio del Parco di Pantelleria" (di seguito per brevità denominato il "Monitoraggio"), allegato sub A) alla presente Convenzione, il cui obiettivo è quello di effettuare il censimento di Coniglio selvatico all'interno del territorio del Parco Isola di Pantelleria, descritto nell'allegato A, quale parte integrante della presente.

- il coordinamento scientifico delle attività di censimento e monitoraggio;
- la pianificazione delle attività di concerto con l'Ente Parco
- il censimento con applicativo metodologia standardizzata ISPRA;
- la raccolta e l'elaborazione dei dati e del caricamento dei dati in apposito database;
- la divulgazione dei risultati finali;
- la relazione finale;

Nell'ambito del progetto di ricerca, è prevista la collaborazione tra il personale incaricato dal Dipartimento STeBiCeF e il personale dell'Ente Parco e, senza alcun onere economico da parte del Dipartimento STeBiCeF, la collaborazione con cacciatori e agricoltori locali, e con il dott. Piero Fici e il dott. Siriano Luccarini.

Inoltre il Dipartimento STeBiCeF potrà selezionare i tecnici faunisti, in possesso di diploma di laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche o di lauree equipollenti, selezionati con apposito avviso

pubblico, in grado di pianificare a livello locale, anche attraverso l'indispensabile uso di software GIS, l'applicazione corretta delle attività di censimento, l'analisi dei dati raccolti, la restituzione cartografica dei risultati sotto forma di shapefiles.

Art. 3 – DURATA

La presente Convenzione avrà durata di otto mesi a partire dalla sua sottoscrizione. Essa potrà essere prorogata con le stesse modalità previste per la sua stipula, su accordo delle parti. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Ente Parco si impegna a corrispondere al Dipartimento l'importo delle spese già sostenute.

Art. 4 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le parti nominano i seguenti responsabili scientifici:

- la Dott.ssa Sonia Anelli per l'Ente Parco.
- il Prof. Mario Lo Valvo per il Dipartimento STeBiCeF

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata per iscritto nel più breve tempo possibile alle altre Parti e da queste espressamente accettata nella medesima forma.

Il Dipartimento nella persona del Prof. Mario Lo Valvo sarà responsabile dell'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta e/o abilitazioni che si dovessero rendere necessarie ai fini dello svolgimento della ricerca oggetto della presente Convenzione sollevando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità in relazione alle stesse.

Art. 5 – COORISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'attività prestata dal Dipartimento STEBICEF, ai fini dello svolgimento del Monitoraggio, verrà corrisposto un contributo finanziario complessivamente pari a € 7.000,00 (Euro settemila/00), fuori campo applicazione IVA – D.P.R. n. 622/72, in quanto le attività oggetto della presente Convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalle Parti.

Tale somma sarà liquidata, dietro presentazione delle relative note di debito da parte del Dipartimento STeBiCeF, con le seguenti modalità:

- a) € 3.000,00 (Euro tremila/00) saranno corrisposti a giugno, al termine dell'attività di censimento notturno;
- b) € 4.000,00 (Euro quattromila/00) entro un mese dalla conclusione del progetto, dietro presentazione della relazione finale.

I suddetti pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario a favore dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 16 – 90128, Cod. Fisc. N. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, BANCA UNICREDIT FILIALE 100 - IBAN IT 09 A 02008 04682 000300004577.

Art. 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE, REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati della ricerca, che potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, sono destinati a essere condivisi e messi a disposizione dell'intera collettività.

Ciascuna delle Parti ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. In tal caso, la parte interessata si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione.

Art. 7 – RISERVATEZZA E CLAUSOLA PENALE CONVENZIONALE

Il Dipartimento STeBiCeF ed i suoi collaboratori sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di riservatezza, per tutto quanto venissero a conoscenza durante ed a seguito dell'espletamento degli incarichi oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – STRUTTURE, ATTREZZATURE E RISORSE E IMPEGNI DI RECIPROCIÀ

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 2 saranno svolte con Personale di ciascuna delle Parti anche presso le reciproche Strutture. Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede

dell'altra Parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di controllare il regolare svolgimento del progetto oggetto della presente Convenzione e si impegna a fornire al Dipartimento STeBiCeF ogni necessaria assistenza che il proprio personale potrà fornire nell'ambito istituzionale di competenza.

La responsabilità scientifica e tecnica delle attività è affidata dal Dipartimento STEBICEF al Prof. Mario Lo Valvo che potrà avvalersi di collaboratori di sua fiducia..

Art. 9 – RAPPORTI FRA LE PARTI - COPERTURE ASSICURATIVE ED ATTUAZIONE DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Le Parti dichiarano che il proprio personale, impiegato nelle attività connesse alla presente Convenzione, è coperto da tutte le forme assicurative previste dalla legislazione vigente, e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità inerente ad esso.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal

Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”) e sue ss.mm. e ii., nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB).

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso che per l’esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 29 del Codice Privacy o dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti, in merito all’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di Marsala.

Art. 12 – REGOLE DI DIVIETO USO NOME E/O LOGO

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell’altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest’ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all’altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell’altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l’eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 13 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente Convenzione sarà -soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 ricorrendo i termini di cui all'art. 2, primo comma, della tabella II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e successive modificazioni ed integrazioni, con spese a carico del richiedente.

Art. 14 – IMPOSTE DI BOLLO

Le imposte di bollo di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico di Dipartimento STeBiCeF.

Art. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per l'Ente Parco
La Direttrice
Dott.ssa Sonia Anelli

Per il Dipartimento STEBICEF
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Vincenzo Arizza

ALLEGATO A

Tecniche per il monitoraggio a medio termine del Coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) sul territorio dell'Isola di Pantelleria

La ricerca sarà indirizzata principalmente al censimento campionario del coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria, affiancato all'analisi dei danni alle colture agrarie.

L'attività di censimento sul campo sarà realizzata da tecnici faunisti, in possesso di diploma di laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche o di lauree equipollenti, in grado di pianificare a livello locale, anche attraverso l'indispensabile uso di software GIS e l'utilizzo di GPS, l'applicazione corretta delle attività di censimento, di analizzare statisticamente i dati raccolti, di georeferenziare i dati raccolti con successiva restituzione cartografica dei risultati sotto forma di shapefiles. I tecnici faunisti potranno avere il supporto del personale dell'Ente Parco e/o da parte di volontari (cacciatori, agricoltori, appassionati, ecc.).

Le ricerche pregresse hanno confermato, anche per l'isola di Pantelleria, una bassa affinità ambientale del coniglio selvatico per le aree boscate, soprattutto se distanti da ambienti di macchia bassa e aperta, incolti e aree agricole. Pertanto, tenuto conto delle finalità complessive del progetto, si ritiene opportuno massimizzare lo sforzo di campionamento concentrando quanto possibile le aree di campionamento in contesti in cui risulti verosimile un potenziale danno alle colture viticole. Ciò porterà a selezionare aree di campionamento caratterizzate, in tutto o in parte, da aree agricole o incolte in prossimità di aree agricole. Tale scelta delle aree di campionamento consentirà di ottenere dati utili e attendibili per l'eventuale pianificazione di strategie di controllo del coniglio selvatico, oltre a consentire una copertura utile del monitoraggio molto più estesa.

Negli studi finora effettuati sulle popolazioni di Coniglio selvatico, i metodi di censimento maggiormente utilizzati sono molteplici. Nel caso del presente monitoraggio, anche sulla base delle premesse sono stati selezionati due metodi di censimento:

- a) il censimento notturno con l'ausilio di fari ad elevata potenza
- b) la conta degli escrementi (Taylor e Williams, 1956; Eberhardt e Van Etten, 1956; Moreno e Villafuerte, 1992); (metodo indiretto assoluto).

a) Censimento notturno con l'ausilio di fari ad elevata potenza

Il censimento notturno con l'ausilio di fari ad elevata potenza, è una tecnica molto utilizzata per ottenere indicazioni sull'abbondanza relativa delle popolazioni di diverse specie di mammiferi, soprattutto di Lagomorfi.

Il censimento notturno sarà effettuato nel periodo febbraio-marzo lungo transetti campione in automobile ad una velocità di 8-10 km/ora, con l'ausilio di due fari ad alta intensità luminosa da 100 W. Gli avvistamenti saranno registrati su una apposita scheda e successivamente confluiranno in una banca dati informatizzata. Per realizzare tale monitoraggio ci si potrà avvalere anche di personale volontario (cacciatori, agricoltori, ecc.) già formati ed abilitati al monitoraggio notturno.

I dati raccolti saranno analizzati per il calcolo degli Indici Chilometrici di Abbondanza (I.K.A.), ottenuti dal rapporto tra il numero di individui contati e i chilometri percorsi.

La scelta di questa tecnica di censimento è dettata anche dal fatto di essere stata utilizzata durante i precedenti monitoraggio effettuati nel 2019 e nel 2021 sul territorio dell'Isola di Pantelleria, permettendo pertanto di realizzare confronti e ricostruire il trend della popolazione rispetto agli anni passati.

b) Conta degli escrementi

La conta degli escrementi è una tecnica molto utilizzata per ottenere indicazioni sull'abbondanza assoluta delle popolazioni di diverse specie di mammiferi, soprattutto di Coniglio selvatico (Chapuis, 1980).

E' un metodo indiretto e assoluto per ottenere stime di densità, proposto da Taylor e Williams (1956) e utilizzato in seguito anche da Moreno e Villafuerte (1992) nel Parco Nazionale di Doñana in Spagna. Tale metodo è stato utilizzato per numerosi censimenti condotti sul territorio siciliano, rappresentando pertanto uno standard di confronto con dati conosciuti.

Il metodo si basa, assumendo che esista una emissione relativamente costante nel numero delle feci per coniglio, sulla relazione esistente tra la densità dei conigli e la densità delle feci prodotte. Banalmente, più sono abbondanti i conigli in una determinata area e più numerose sono le pallottole fecali per unità di superficie. Queste ultime rappresentano le unità campionarie o stazioni fisse di rilevamento con una superficie di 1 mq (Wood, 1988). La tecnica consiste nel contare il numero di escrementi che si è accumulato nelle stazioni di rilevamento durante un preciso intervallo di tempo.

L'algoritmo che permette di trasformare il numero di pallottole fecali, ritrovate nelle singole stazioni di campionamento, in densità di individui è quello di Eberhardt e Van Etten (1956):

$$n = m / (g * t)$$

nel quale **n** è il numero di conigli per unità di superficie campionata (densità), **g** è la produzione giornaliera di pallottole fecali per coniglio, che per le aree a clima mediterraneo è un valore pari a circa 350 (Moreno e Villafuerte, 1992; González Redondo, 2009) e comunque non distante da quelli riscontrati in diversi altri paesi

europei (Wood, 1988), m il numero di pallottole che si sono accumulate all'interno della stessa superficie durante l'intervallo di t giorni (generalmente 28 giorni). Per poter applicare la suddetta formula occorre rimuovere le pallottole fecali all'inizio dell'indagine.

La scelta di questa tecnica di censimento è dettata anche dal fatto di essere stata utilizzata durante i precedenti monitoraggio effettuati nel 2013 e nel 2019 sul territorio dell'Isola di Pantelleria, permettendo pertanto di realizzare confronti e ricostruire il trend della popolazione rispetto agli anni passati.

Il metodo di censimento sopra descritto è stato affiancato, durante il precedente studio, da un ulteriore metodo di stima relativa della densità cunicola. Sono state cioè contate le latrine incontrate durante i percorsi di monitoraggio (transetti). Il numero di latrine è stato messo in relazione con la lunghezza del transetto effettuato (latrine/km). Ciò ha consentito di avere una stima, per confronto con altre aree con densità di coniglio rilevabile, anche in casi in cui non fosse possibile rintracciare pallottole fecali non aggregate in latrine. Inoltre, come stima della densità massima all'interno di ogni quadrato di monitoraggio, in fase di elaborazione dei dati è stato calcolato il valore della densità aggregando almeno due plot positivi alla presenza di pallottole fecali e consecutivi entro buffer di 80 m, considerando che in letteratura si stima che l'home range del coniglio selvatico, in caso di bassa densità di popolazione, può arrivare a coprire circa 20.000 m². In considerazione dei risultati ottenuti nel monitoraggio effettuato nel 2019, tale metodo sarà applicato anche nel monitoraggio estivo 2022 in ausilio al metodo di censimento standard.

In conformità con quanto effettuato nei precedenti studi condotti sull'isola, le attività di censimento tramite conteggio delle pallottole fecali saranno effettuate nei mesi di luglio/agosto 2022. Ciò consentirà la massima confrontabilità dei dati al fine di restituire un quadro quanto più esaustivo possibile.

Per quanto riguarda l'analisi dei danni alle colture agrarie, saranno inoltre presi in considerazione i dati disponibili sugli effetti già rilevati della presenza del coniglio selvatico, quali denunce di danno alle colture, oltre alla possibilità di realizzare interviste agli stakeholder del comparto agricolo al fine di focalizzare i censimenti su aree particolarmente sensibili e vulnerabili.

c) Cronoprogramma

Le attività saranno svolte secondo il seguente cronoprogramma (sintetizzato in tabella)

1. Censimento notturno con ausilio di faro lungo transetti standardizzati.

Tali attività saranno svolte in due sessioni di campionamento da svolgersi rispettivamente nei periodi di marzo e di maggio o giugno.

2. Censimento diurno tramite conteggio di pellet fecali

Tale attività sarà svolta, in conformità con quanto già svolto per i monitoraggi 2016 e 2019, durante il periodo luglio-agosto

3. Analisi percettiva del danno da coniglio tramite interviste e questionari rivolti al comparto agricolo

Tale attività sarà svolta durante tutto il periodo di studio, a partire dal mese di febbraio fino al termine delle attività

4. Analisi dei dati raccolti e stesura delle relazioni finali

A conclusione della raccolta dati e dell'analisi preliminari, le attività di analisi conclusiva e stesura dei report sarà effettuata nei mesi di settembre – ottobre.

Anno 2022	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott
Censimento notturno (faro)								
Censimento estivo (pellet)								
Analisi percezione (comparto agricolo)								
Analisi e relazione								

ALLEGATO B

Prospetto organico ed economico

	unità	costo
Responsabile scientifico	1	0 euro
Borsista	1	5.400 euro
Volontario	Almeno 2	0 euro
Missioni per il personale STEBICEF impegnato nel progetto		1.400 euro
Spese generali (non inventariabili)		200 euro
TOTALE		7.000 euro



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€64,00

SESSANTAQUATTRO/00

Entrate

00014079 00007A9F WDC9K001
00078997 18/02/2022 10:18:57
4578-00010 11A4AZF00698C6EC
IDENTIFICATIVO 01210040725975

0 1 21 004072 597 5

